

TI_GERICHTE 17.2015.95 vom 24. September 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-09-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.95

FR: TI_GERICHTE 17.2015.95 du 24 septembre 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2015.95 del 24 settembre 2015

Regeste

Il conducente che all'interno della località supera di 25 km/h o più il limite di velocità commette una grave infrazione alle norme della circolazione. In concreto non sono date le circostanze per ammettere, dal profilo soggettivo, un'eccezione a tale schematico

Erwägungen

E. 2

LCStr, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. L'art. 90 cpv. 2 LCStr descrive una forma qualificata d'infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret , Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), ed. 2007, n. 19 seg. ad art. 90 LCStr). Nell'ambito del superamento dei limiti di velocità, il Tribunale federale ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l'Alta Corte, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete (segnatamente, dalle buone condizioni di circolazione o dall'eccellente reputazione di conducente dell'automobilista trasgressore) – quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all'interno delle località, di 30 km/h o più all'esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (STF 6B_1028/2008 del 16 aprile 2009, consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b, 126 II 202 consid. 1a, 124 II 259 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a). La conseguenza di tale schematico è quella di ammettere l'esistenza di una messa in pericolo accresciuta unicamente in funzione del superamento della velocità consentita, facendo astrazione del fatto che un terzo si trovi nelle vicinanze; se la velocità massima è superata secondo quanto sopra, vi è una tale messa in pericolo anche in presenza di condizioni di circolazione ottimali e con una strada deserta (Jeanneret , op. cit., n. 28-29 ad art. 90 LCStr; v. anche STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 2 e DTF 132 II 234, consid. 3.1).

E. 2.1

Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Giusta l'art. 32 cpv.

E. 2.2

Ai sensi dell'art. 90 cpv.

E. 2.3

Dal profilo soggettivo, la fattispecie di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr è realizzata quando l'autore ha adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso di infrazione commessa per negligenza, ha assunto un comportamento palesemente negligente (STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; STF 6B_718/2007 dell'8 gennaio 2008, consid. 3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; DTF 126 II 206 consid. 1a; Jeanneret, op. cit., n. 37 segg. ad art. 90 LCStr). Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione dal profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (STF 6B_742/2011 del 1° marzo 2012, consid. 3.3; STF 6B_786/2011 del 5 luglio 2012, consid. 2.1; Jeanneret, op. cit., n. 43 ad art. 90 LCStr). Anche per quanto concerne il riconoscimento dell'aspetto soggettivo del reato, in materia di eccessi di velocità la giurisprudenza del Tribunale federale ha adottato lo stesso schematismo già evocato in relazione ai presupposti oggettivi: quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave (quale, ad esempio, un superamento del limite di 50 km/h di 25 km/h o più), esso è, di regola, pure costitutivo di una crassa negligenza (STF 1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; DTF 126 II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f; cfr. anche Jeanneret, op. cit., n. 46 segg. ad art. 90 LCStr). Un'eccezione a tale schematismo può entrare in considerazione solamente ove risulti, per esempio, che il conducente aveva seri motivi per ritenere di non trovarsi più – o non ancora – nella zona in cui vigeva tale limite (STF 1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; DTF 126 II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f).

E. 3

In concreto, l'adempimento dei presupposti oggettivi dell'infrazione, ossia di una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, è pacifico. Incontestato è, infatti, che l'appellante circolasse, il 18 marzo 2014 nella località di _____, in direzione di Lugano, ad una velocità di 77 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto di Via _____ in cui è in vigore il limite generale di 50 km/h (AI 1, VI 19.03.2014 pag. 2), configurando così un eccesso di velocità di 27 km/h oltre il limite consentito. Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche dal profilo soggettivo ad adempiere i criteri schematici posti dalla giurisprudenza federale, sempreché non si possa ritenere che l'appellante potesse valersi di un'eccezione giustificante lo scostamento dal citato schematismo. Occorre, dunque, esaminare se, dal profilo soggettivo, l'appellante potesse avere seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vige il limite generale di 50 km/h.

E. 4

L'appellante si diffonde, dapprima, sul fatto che lungo il tragitto da lui compiuto, fra il suo domicilio in Via _____ e il luogo del rilevamento della sua velocità su Via _____, non vi fosse alcuna segnaletica indicante il limite generale di 50 km/h. Ciò è pacifico. Come da lui stesso rilevato, si tratta di fatto accertato anche dal primo giudice (sentenza impugnata, consid. 7.2). Il segnale "Velocità massima 50, Limite generale" (2.30.1) è posto, a nord, all'entrata della località di _____ su Via _____, in provenienza da _____ / _____ / _____, assieme con il relativo segnale

“Fine della velocità massima 50, limite generale” (2.53.1), valido nella direzione opposta, ossia uscendo dalla località di _____ (cfr. punto n. 5 in piano 2 e foto n. 5, doc. E all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen). Gli stessi due segnali sono posti, a sud, in entrata della località di _____ su Via _____, in provenienza da _____ / _____ / _____, rispettivamente nella direzione opposta (cfr. punto n. 4 in piano 2 e foto n. 4, doc. E all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen).

E. 5

La segnaletica, regolarmente posata come appena descritto, indica che il limite generale di 50 km/h è valido in tutta la zona molto fabbricata all'interno della località di _____, senza che sia necessaria la sua ripetizione all'interno della zona. Non giova, dunque, all'appellante il fatto che sul tragitto fra il suo domicilio e il punto del rilevamento della velocità egli effettivamente non abbia potuto vedere alcun segnale di limitazione della velocità, come ha tenuto a sottolineare più volte. Egli, infatti, doveva essere a conoscenza del limite generale vigente non solo per aver visto un segnale, ma anche perché il suo tragitto si è svolto interamente all'interno della località, come si vedrà più avanti.

E. 6

L'appellante prosegue, poi, criticando l'accertamento del primo giudice, secondo il quale il tratto in questione è da considerarsi densamente fabbricato, poiché lungo tutta la strada sorgono diversi edifici e la stessa è costeggiata da numerose abitazioni. A mente dell'appellante, la zona non presenterebbe caratteristiche tali da poter essere ritenuta molto fabbricata, la carreggiata sarebbe, inoltre, ampia e diritta, non vi sarebbero passaggi pedonali “atti a rendere attento il conducente che si trova in una località” e “la linea che demarca la separazione dei due sensi di marcia della carreggiata è tratteggiata ed è quindi consentito il sorpasso” (motivazione di appello 23 luglio 2015 pag. 8 seg.). Si tratta di elementi che, a detta dell'appellante, lo avrebbero legittimamente portato a “ritenere un limite di velocità concessa di almeno 60 km/h se non addirittura di 80 km/h”. Quest'opinione non può essere condivisa per i motivi esposti qui di seguito.

E. 6.1

Si rileva innanzitutto che l'appellante non poteva in nessun caso ritenere che vigesse un limite di 60 km/h. Non essendo esso un limite generale, il relativo segnale va ripetuto ad ogni intersezione (art. 16 cpv. 2 OSStr; cfr. supra consid. 2.1 in fine). Tale limite avrebbe, quindi, dovuto essere indicato su Via _____, nella direzione seguita dall'appellante (verso Lugano), al più tardi dopo la rotatoria. Non essendoci un tale segnale, è escluso che l'appellante potesse ritenere vigente una velocità di 60 km/h.

E. 6.2

L'asserita (dall'appellante) assenza di passaggi pedonali non corrisponde alla realtà. Sono chiaramente visibili nella documentazione fotografica da lui stesso prodotta (doc. F all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen) almeno due passaggi pedonali nei pressi della rotatoria. Non occorre entrare nel merito, dunque, di quanto da lui affermato riguardo ad un'eventuale valenza indicativa del passaggio pedonale riguardo alla questione a sapere se ci si trovi o no all'interno della località. Irrilevante è, poi, il fatto che sul tratto in questione fosse consentito il sorpasso, non essendo stato imputato all'appellante di aver effettuato alcun sorpasso non consentito, né potendosi inferire alcunché da tale circostanza riguardo alla questione di sapere se ci si trovi o no all'interno della località.

E. 6.3

Risulta, poi, chiaramente, dalla documentazione prodotta dallo stesso appellante (piano 2, doc. E all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen; fotografie, doc. F all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen) che l'edificazione lungo la strada cantonale (Via _____ a nord della rotatoria, Via _____ a sud della rotatoria) nella località di _____ è densa su entrambi i lati o, alternativamente, su un lato o sull'altro. E in particolar modo nei pressi della rotatoria, dove l'appellante si è immesso nella strada cantonale provenendo da Via _____, sorgono numerose costruzioni da un lato come dall'altro della strada, ciò che rende evidente che ci si trova all'interno di un centro abitato dove necessariamente vige il limite generale di 50 km/h.

E. 6.4

Si rileva, poi, che l'appellante, sembra mantenere - tuttavia senza più svilupparla particolarmente - la tesi (motivazione di appello 23 luglio 2015 pag. 7), invero alquanto sorprendente, che già aveva sostenuto al dibattimento di primo grado. Ossia che lui sarebbe entrato nella località di _____ percorrendo Via _____, "strada comunale importante e non secondaria di collegamento tra due località", ciò che implicherebbe che lui provenisse, dopo aver lasciato la "località _____" in cui si trova il suo domicilio, dall'esterno della località e che, di conseguenza, il "limite 50 km/h avrebbe dovuto esserci a fine via _____" (all. 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 5). Tale argomentazione fa palesemente astrazione della reale situazione della zona - desumibile dai piani prodotti dallo stesso appellante e dai piani del registro fondiario (estratti SIFTI RFD _____, consultati l'8 settembre 2015) -, del fatto che la "zona _____" è un gruppo di parcelle, in parte edificate, situate pochi metri sopra la strada cantonale e del fatto che Via _____ è una strada che l'appellante stesso, nelle sue osservazioni 6 giugno 2014 presentate in sede di procedura amministrativa, aveva definito "strada d'accesso privata" (doc. D pag. 6 all. a ricorso 17 luglio 2014 al CdS, doc. 10 PrPen). Strada della quale egli stesso è comproprietario, trattandosi di una comproprietà coattiva ed essendo lui proprietario della part. _____ RFD _____, uno dei fondi a favore dei quali la comproprietà coattiva è costituita (estratti SIFTI delle part. _____ e _____ RFD _____, consultati l'8 settembre 2015). Ciò ritenuto, tale argomento appare manifestamente insostenibile e va respinto. È dunque assodato che l'appellante, nel tragitto fra il suo domicilio e il punto del controllo della velocità su Via _____, si è sempre trovato all'interno della località, senza mai uscirne. Si noti, inoltre, che tale accertamento vale a prescindere dall'eventuale questione, che può quindi rimanere indecisa, a sapere se Via _____ rientri o no nel campo di applicazione della LCStr (art. 1 cpv. 1 LCStr combinato con l'art. 1 cpv. 2 ONC). In caso di risposta affermativa, infatti, il limite generale di 50 km/h avrebbe incluso, senza soluzione di continuità, anche Via _____, in quanto strada di accesso di un quartiere residenziale. Nel caso contrario, invece, l'appellante, immettendosi in Via _____, sarebbe passato direttamente da una strada privata ad una pubblica e da quel momento il limite generale vigente gli sarebbe stato opponibile, come a qualsiasi utente che si immetta sulla pubblica via da un qualsiasi accesso privato. Si noti, peraltro, come già rilevato (cfr. supra consid. 6.3), che nel punto in cui l'appellante si è immesso da Via _____ in Via _____ la densa edificazione e, quindi, il carattere di località sono particolarmente evidenti e che, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'appellante stesso ha dichiarato di abitare in Via _____ da circa 30 anni (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 1), per cui egli risulta malvenuto nel

pretendere di non conoscere il limite generale vigente sulla strada cantonale sottostante alla sua abitazione, tanto più che esso non risulta avere subito modifiche di recente, ciò che egli nemmeno pretende. Inoltre, quand'anche la densa edificazione dovesse arrestarsi bruscamente in qualche punto lungo di Via _____, poco dopo la rotatoria – ciò che, come visto, non è –, è in ogni caso escluso che Via _____, strada cantonale, possa ritenersi “strada secondaria poco importante” ai sensi dell’art. 4a cpv. 2 ONC e dell’art. 22 cpv. 4 OSStr, né l’appellante pretende il contrario. Di conseguenza, come correttamente rilevato dal primo giudice, l’appellante non avrebbe comunque potuto aspettarsi il termine del limite generale di 50 km/h prima di raggiungere il segnale “Fine della velocità massima 50, limite generale” (2.53.1) giusta l’art. 4a cpv. 2 ONC e l’art. 22 cpv. 3 OSStr. (cfr., peraltro, STF 8.01.2008 in 6B_718/2007 con cui il TF ha ricordato che “chi si appresta a immettere nella circolazione un veicolo ha l’obbligo di adeguarsi alle prescrizioni vigenti nella zona in cui il veicolo si trova. Atteso che (...) non si può pretendere che le autorità posizionino in ogni dove segnali di limitazioni di velocità, se il conducente non conosce la regolamentazione in vigore nel punto in cui intende immettersi nella circolazione, prima di prendere il volante egli deve informarsi sulle prescrizioni applicabili alla zona in questione.”).

E. 6.5

Si noti ancora, di passata, che la giurisprudenza federale citata dall’appellante per sostenere la necessità di scostarsi, nel presente caso concreto, dal già illustrato approccio schematico nella valutazione degli eccessi di velocità non è di giovamento alcuno per la sua tesi. Nella prima sentenza citata, infatti, si trattava, in sintesi, di un caso in cui il segnale “Velocità massima 50, limite generale” era invisibile perché coperto da rami di piante in violazione dell’art. 103 cpv. 2 ONC, oltre al fatto che il tratto, rettilineo e costeggiato da campi, non permetteva di parlare di zona edificata. È quindi per entrambi i motivi - che nel caso qui in esame non si ritrovano - che il Tribunale federale ha considerato che l’automobilista avesse seri motivi per non ritenersi in una zona limitata a 50 km/h e ha basato il calcolo dell’eccesso di velocità sul limite generale di 80 km/h (STF 6A.11/2000 del 7 settembre 2000 consid. 2 seg.). Nella seconda sentenza citata, invece, il TF spiega chiaramente che il limite generale di 50 km/h, regolarmente segnalato e su una strada cantonale, vale anche se ci si trova in un villaggio di poche case distanti dalla strada (DTF 126 II 196 consid. 2). Basti ricordare al riguardo che, nel caso che qui ci occupa, abbiamo sia un limite generale di 50 km/h regolarmente segnalato che una località abitata chiaramente riconoscibile perché molto fabbricata.

E. 7

Da quanto precede discende che l’appellante non aveva alcun serio motivo per ritenere di trovarsi in una zona in cui non vige il limite generale di 50 km/h, né può prevalersi di un errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CP. Di conseguenza, va mantenuto lo schematico propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di velocità di 27 km/h all’interno della località è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un’infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr. AP 1 va pertanto, a conferma della sentenza di primo grado, riconosciuto autore colpevole del reato ascrittogli.

E. 8

Per quanto riguarda la commisurazione della pena, peraltro non specificamente contestata dall'appellante, questa Corte ritiene condivisibili le considerazioni e le conclusioni del primo giudice (sentenza impugnata, consid. 9-11). Va quindi confermata la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 410.- cadauna (per un totale di fr. 6'150.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 1'000.-, con pena sostituiva, in caso di mancato pagamento, fissata a 3 giorni.

E. 9

Visto l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 950.00, rimangono a carico dell'appellante soccombente (art. 428 cpv. 3 CPP). Gli oneri processuali del giudizio d'appello, per complessivi fr. 1'200.-, sono integralmente posti a carico dell'appellante soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art.

6, 10, 76 segg., 80 segg., 84, 139, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP, 13, 34 segg., 42 segg., 47 CP; 1 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 2 LCStr; 1 cpv. 2, 3 cpv. 1, 4a ONC; 22 cpv. 1, 3 e 4, 16 cpv. 2, 103 cpv. 2, 107 cpv. 3 lett. e OSStr; 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II; nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza: 1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere, a _____, il 18 marzo 2014, circolato con la vettura Mercedes targata _____ alla velocità di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 50 km/h. 1.2. AP 1 è condannato: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 410.- (quattrocentodieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'150.- (seimilacentocinquanta). 1.2.1.1. L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 1.2.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni; 1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) per il procedimento di primo grado. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'000.- - altri disborse fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a carico dell'appellante. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.